

Art. 5 - Soci

Possono far parte dell'Associazione quali soci ordinari:

a) I genitori e familiari dei portatori di handicap e tutte le persone sensibili al problema della disabilità, con attività prestate in maniera volontaria e/o che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa in questa Associazione o negli Enti no profit collegati ad essa ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;

b) gli esercenti potestà sui portatori di handicap;

c) i portatori di handicap;

d) gli Enti del Terzo Settore dedicati alla disabilità e operanti nel settore socio-sanitario ed educativo, collegati con questa Associazione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto. Tali organizzazioni partecipano nella persona del loro rappresentante.

Si diventa socio ordinario con i requisiti dei punti a), b), c), e d) inoltrando domanda su apposito modulo al Comitato Direttivo.

L'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo può nominare soci onorari coloro che siano riconosciuti tali per il conforto e l'aiuto, anche economico, dato all'Associazione con spirito di solidarietà. Dei soci onorari fanno parte anche i Presidenti uscenti dell'Associazione. Tali soci onorari partecipano all'assemblea e hanno diritto di voto.

L'Associazione non fa distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali nell'ammissione dei soci.

L'Ammissione di un nuovo socio ordinario, su domanda scritta dell'interessato, è fatta con deliberazione del Comitato Direttivo e la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Comitato Direttivo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'organo eletto dalla Assemblea detto "Comitato Etico", che delibera sulle domande non accolte.

Principio ispiratore dell'Associazione è la regolazione democratica del rapporto sociale, è esclusa ogni limitazione alla partecipazione dei soci all'attività dell'E.T.S. in relazione agli artt. 23,24 e 25 del D.lgs 117/2017.

Ogni socio ha diritto di essere informato sulle attività dell'Associazione, di partecipare, intervenire e votare, se iscritto nel libro soci da almeno un mese, alle assemblee, di presentare proposte, reclami e richieste al Comitato Direttivo e consultare i libri sociali secondo le modalità previste nell'art. 16 del presente statuto.

Gli associati di maggiore età hanno diritto di voto per l'approvazione o la modifica del presente statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Ogni socio ha il dovere di partecipare attivamente alla vita sociale, di attenersi allo Statuto e agli eventuali regolamenti interni, di rispettare le risoluzioni prese dagli organi sociali, di non compiere atti contrari agli scopi associativi, di non compiere atti lesivi degli interessi dell'Associazione, di versare la quota associative annuale.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, esclusione o decesso.

Sono esclusi dall'Associazione, perdendo titolo di socio, coloro che non hanno più il requisito di adesione di cui al punto b), coloro che con il proprio atteggiamento discreditano l'immagine associativa arrecando danno allo scopo solidaristico dell'Associazione, coloro che non osservano lo Statuto e le delibere degli organi sociali, nonché coloro che nell'anno non rinnovino le quote sociali e si rendano morosi. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata e dovrà essere comunicata all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'organo eletto dall'Assemblea detto "Comitato Etico", che delibera sul provvedimento di esclusione.

L'associazione garantisce ai soci la protezione di tutti i dati personali di cui sia in possesso.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e la legislazione nazionale e regionale vigente sulle persone giuridiche private, nonché la normativa sugli Enti del Terzo Settore ai sensi del D.lgs 117/2017.

Le disposizioni del presente Statuto entreranno in vigore a decorrere da quando, in base al regime transitorio del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117, non si renderà più applicabile alla Associazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Fino a quando, in base al medesimo regime transitorio di cui al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117, si renderà applicabile alla Associazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, continuerà a considerarsi efficace e vigente il precedente testo di Statuto, redatto in conformità all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle disposizioni dell'art. 5 del presente Statuto che entreranno in vigore alla data di approvazione dello Statuto.